

FPA

FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE

Iscritto alla I Sez. Speciale Fondi Pensione Preesistenti dell'Albo tenuto dalla
COVIP con il n. 1084 - Istituito in Italia



Via del Tritone, 46 - 00187 ROMA



+39 066976431



fondopensioneagenti@fonage.it
fondopensioneagenti@legalmail.it



www.fonage.it

Informativa al pubblico sulla sostenibilità

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 Marzo 2023



“Informativa sulla sostenibilità”

In linea con quanto stabilito dalle Istruzioni di vigilanza della Covip in materia di trasparenza, i fondi pensione sono tenuti a pubblicare sul proprio sito *web* (area pubblica) le informazioni, previste sia dal Regolamento (UE) 2019/2088 (di seguito “Regolamento *Disclosure*”) che dalla specifica normativa di attuazione, relative ai prodotti che promuovono caratteristiche ambientali, sociali e di *governance* o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, nonché le informazioni sulle politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali riguardanti gli investimenti ed, infine, sugli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Premessa normativa e definizioni

Il Regolamento *Disclosure*, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/852, ha stabilito norme valide a livello Europeo sulle informazioni relative alla sostenibilità per i “*partecipanti ai mercati finanziari*”, tra cui rientrano anche gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP).

La Direttiva (UE) 2016/2341 (c.d. IORP II) si era già espressa in tema di informazioni da rendere ai potenziali aderenti, agli aderenti ed ai beneficiari delle forme pensionistiche complementari.

Con Deliberazione del 22 dicembre 2020, la Covip ha dettato le “*Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza*” stabilendo le modalità per fornire al pubblico le predette informazioni, sulla promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali e degli investimenti sostenibili, nonché le informazioni sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e sugli effetti negativi delle scelte di investimento sui fattori di sostenibilità.

Successivamente, con l’emanazione del Regolamento (UE) 2022/1288 del 6 aprile 2022 (di seguito, “Regolamento delegato”) e dei relativi allegati (da I a V), sono state dettate disposizioni che specificano il contenuto, la metodologia e la presentazione degli *standard* tecnici da utilizzare per l’applicazione del Regolamento *Disclosure*, in vigore dal 1° gennaio 2023, che richiedono di dichiarare la presa in considerazione (ovvero la mancata presa in considerazione) dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, nonché di comunicare con riguardo ai prodotti pensionistici la promozione (ovvero la mancata promozione) delle caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario ed, altresì l’obiettivo (ovvero il mancato obiettivo) degli investimenti sostenibili.

I fondi pensione devono, altresì, comunicare, in sintesi, le informazioni su come la propria Politica di remunerazione sia coerente con l’integrazione dei rischi di sostenibilità.

Al fine di agevolare l’attività di ricognizione la Covip, con Circolare n. 5910/2022 del 21 dicembre 2022, ha trasmesso ai fondi pensione le linee guida da adottare per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Per una più facile lettura della presente Informativa si riportano, di seguito, le definizioni di “*partecipante ai mercati finanziari*”, “*prodotto finanziario*”, “*investimento sostenibile*”, “*rischio di sostenibilità*” e “*fattori di sostenibilità*” così come indicati all’art. 2 del Regolamento *Disclosure*.

- Partecipante ai mercati finanziari: ai sensi del comma 1, lettera d), è classificato quale partecipante ai mercati finanziari anche il creatore di un prodotto pensionistico;
- Prodotto finanziario: ai sensi del comma 12, lettera d), è qualificato quale prodotto finanziario anche il prodotto pensionistico;
- Investimento sostenibile: ai sensi del comma 17, l'investimento è sostenibile se mirato ad *“un'attività economica che contribuisce ad un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali”*.
- Rischio di sostenibilità: ai sensi del comma 22, il rischio di sostenibilità si concretizza in un *“evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governo societario che, se si verificasse, potrebbe provocare una significativa conseguenza negativa (effettivo o potenziale) sul valore dell'investimento”*.
- Fattori di sostenibilità: ai sensi del comma 24, sono fattori che riguardano *“le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva”*.

I criteri utilizzati per misurare la sostenibilità degli investimenti sono anche detti fattori “ESG” dall'acronimo di *“Environmental, Social and Governance”*.

Informazioni sulla promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali e degli investimenti sostenibili

Il Regolamento delegato specifica le informazioni da fornire sul prodotto e da pubblicare sul sito *web* in linea con quanto previsto dall'art. 10, paragrafo 1, del Regolamento *Disclosure*. In particolare, l'art. 8 del Regolamento *Disclosure* detta le specifiche informazioni da riportare sui prodotti che promuovono le caratteristiche ambientali e/o sociali e l'art. 9 detta le informazioni sui prodotti che hanno come obiettivo gli investimenti sostenibili.

Se un prodotto finanziario - che nella fattispecie dei fondi pensione risulta essere identificato con il prodotto pensionistico - non è soggetto all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3, del Regolamento *Disclosure*, le informazioni da comunicare in conformità della normativa settoriale devono essere accompagnate dalla seguente dichiarazione *“gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili”*.

Pertanto, in ottemperanza all'art. 7 del Regolamento (UE) 2020/852, il Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione (di seguito "FPA") dichiara che gli investimenti sottostanti il presente prodotto pensionistico non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

FPA, nella definizione della propria *policy* di investimento, illustrata in dettaglio nel Documento sulla Politica di investimento ed in Nota informativa, cui si rimanda, non adotta allo stato attuale una politica attiva di promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali e degli investimenti sostenibili.

Tuttavia, ha iniziato ad inserire all'interno del proprio portafoglio singoli strumenti "Green", conformi ai criteri ESG, in attesa di una più approfondita valutazione sull'opportunità di recepire i suddetti criteri all'interno della propria *policy* di investimento.

Informazioni sulle politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità

L'art. 3 del Regolamento *Disclosure* prevede che i partecipanti ai mercati finanziari pubblichino sui loro siti *web* informazioni sulle politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.

FPA, nonostante abbia dichiarato di non considerare, allo stato, i criteri ESG sta progressivamente implementando delle procedure per l'individuazione, la valutazione e il monitoraggio dei rischi di sostenibilità e, quindi, l'integrazione degli stessi nell'ambito dell'attività di gestione dei rischi, così come formalizzato nella Politica di gestione dei rischi adottata in conformità alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/2341.

Dalle prime analisi effettuate, volte ad individuare lo *score* medio ESG del portafoglio di investimenti, in base alle soglie di valutazione individuate, è attualmente emersa un'esposizione medio/bassa della gestione finanziaria ai rischi *ESG*.

Informazioni sulla mancata considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

L'art.4 del Regolamento *Disclosure* prevede che i partecipanti ai mercati finanziari pubblichino annualmente sui loro siti *web* le informazioni sulla considerazione - o sulla mancata considerazione - dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Premesso che FPA con la presente informativa dichiara di non adottare una *policy* ESG e, di conseguenza, neppure di valutare gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, ai sensi dell'art. 4, lett. b) del Regolamento *Disclosure*, si illustrano, di seguito, le motivazioni di tale mancata considerazione. In breve:

- la facoltà, per le entità con meno di 500 dipendenti, di non tener conto dei PAI (*Principal Adverse Impact*);
- l'attesa della completa definizione degli standard tecnici di riferimento;
- la mancanza di dati affidabili e standardizzati, nonché delle relative certificazioni che tutelino dal rischio di *greenwashing* (per questo bisognerà attendere l'entrata in vigore della nuova Direttiva CSRD - *Corporate Sustainability Reporting Directive* - prevista per il 2024);
- la circostanza che gli investimenti di FPA riguardano principalmente società presenti nei mercati regolamentati e che, di conseguenza, inducono gli investitori ad operare delle scelte sempre più sensibili verso i fattori ESG.

Informazioni sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nella Politica di remunerazione

L'art. 5 del Regolamento *Disclosure* prevede che i partecipanti ai mercati finanziari includano nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblichino tali informazioni sui loro siti *web*.

Nell'attuale disciplina di autoregolamentazione, in tema di remunerazione, non avendo FPA adottato una policy ESG, non sono previste componenti variabili legate al raggiungimento di obiettivi ESG nella gestione delle risorse.



In conclusione, il Fondo ponendo in essere una continua attività di monitoraggio del processo evolutivo della normativa di settore, sia comunitaria che nazionale, si riserva di valutare ed, eventualmente, inserire all'interno della propria policy d'investimento criteri ESG, in accordo con la Tassonomia UE in via di definizione.

Il presente documento è pubblicato all'interno della Sezione "Informativa sulla sostenibilità" del sito *web* www.fonage.it.

